

struito fino a totale esaurimento della stessa —:

se quanto riportato in premessa corrisponda al vero e, in caso affermativo quali iniziative intenda adottare nei confronti dell'Agenzia del Demanio di Firenze, al fine di garantire il rispetto dei diritti all'acquisto della casa dei cittadini profughi di Firenze, che ancora risultano in attesa di contratto, nonché il reintegro nell'abitazione degli sfrattati che sarebbero ora legittimi proprietari se l'Agenzia del Demanio Fiorentina avesse provveduto alla stipula dei contratti. (4-06580)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:

MIGLIORI. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella notte tra il 13 e 14 maggio 2003 due reclusi sono riusciti clamorosamente ad evadere dal carcere di Sollicciano in Firenze che ospita, tra l'altro, 50 detenuti socialmente pericolosi oltre la brigatista rossa Liocce;

i detenuti a Sollicciano sono 1.050 unità contro 324 agenti effettivi rispetto ai 482 previsti, mentre l'organico degli Ispettori di ruolo è di 22 unità rispetto alle 58 unità previste —:

quali iniziative urgenti si intendano assumere per superare la vera e propria emergenza « Sollicciano » e quali responsabilità oggettive siano state individuate nella clamorosa evasione di cui sopra;

se sia possibile ripristinare immediatamente sicurezza al carcere di Sollicciano o prevederne, altrimenti, la chiusura.

(4-06579)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere — premesso che:

l'annegamento di due bambini causato dall'improvvisa ondata di piena del Torrente Vulgano, nel territorio del Comune di Lucera (Foggia), è dovuto in larga parte ad una tragica fatalità, tuttavia c'è da ricordare che tale corso d'acqua, notoriamente imprevedibile, aveva già causato sei anni fa, l'annegamento di un altro bambino;

evidentemente l'alveo di questo corso d'acqua non ha ricevuto la manutenzione e la pulitura necessaria a favorire un ordinato deflusso delle acque in occasione delle piene e soprattutto non c'erano indicazioni sulla potenziale pericolosità di questo alveo quasi perennemente in secca —:

cosa si intenda fare per migliorare sul piano nazionale, la qualità della manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, specie di quelli a regime più irregolare, e se non ritenga opportuno attivarsi affinché si provveda alla collocazione di una segnaletica che avverta la popolazione dei rischi derivanti da quei piccoli ed insidiosi corsi d'acqua, così frequenti nel nostro Paese, soggetti, a causa della morfologia dei territori attraversati, al fenomeno delle piene improvvise o *flash-flood*.

(2-00798)

« Antonio Leone ».

Interrogazione a risposta orale:

RUGGHIA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la regione Lazio ha presentato nell'anno 2002 il progetto per la nuova viabilità di collegamento della Pontina con la A/2 all'altezza di Valmontone;

l'opera pubblica è inserita fra gli interventi previsti con la legge obiettivo;

è in corso l'esame del progetto per la concessione del finanziamento secondo le procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190;

successivamente, dopo le pressioni esercitate da comitati di cittadini e dal comune di Velletri, che con delibera di consiglio comunale n. 86 del 22 giugno 2000 aveva presentato osservazioni che non sono state accolte, la regione Lazio ha assunto l'impegno di apportare modifiche al tracciato dell'asse viario -:

se siano pervenute, successivamente alla presentazione del progetto al Ministero delle infrastrutture, integrazioni o proposte di tracciato alternativo alla viabilità;

quale sia lo stato dell'iter di approvazione del progetto e concessione del finanziamento per l'esecuzione dell'opera pubblica. (3-02377)

Interrogazioni a risposta in Commissione:

CRISCI, MARIOTTI e BORRELLI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Per sapere - premesso che:

il quotidiano *Il Centro* nell'edizione del 21 maggio 2003 in cronaca di Teramo, riportava la notizia relativa all'affidamento della progettazione esecutiva del terzo traforo nel Gran Sasso d'Italia e nell'articolo si poteva leggere che «...fonti ad alto livello riferiscono che il Ministero nonostante la sentenza del Tar del 10 ottobre scorso, che accoglieva il ricorso di Provincia, Parco Gran Sasso-Laga ed altri soggetti, bloccando l'iter dell'opera - è andato avanti lo stesso ed ha affidato l'incarico per la progettazione esecutiva...», nel prosieguo della nota si apprendeva, tra l'altro, che incaricato della progettazione era lo Studio Lombardi di Locarno (Svizzera);

la notizia appare confermata dalla lettura del resoconto del Consiglio Direttivo dell'INFN del 19 luglio 2002, rintracciabile

all'indirizzo internet <http://lxmi.mi.infn.it/rnric/consd/19-7-2002/19-7-2002.html>, nel quale testualmente si legge: « È stato affidato allo Studio Lombardi (Lugano) la stesura del progetto definitivo per il tunnel d'accesso e servizio ai Laboratori del Gran Sasso », ancorché risulti differente la località sede dello Studio -:

se si sia effettivamente proceduto all'affidamento allo Studio Lombardi della stesura del progetto esecutivo del terzo traforo nel Gran Sasso, chi sia stato il soggetto committente e attraverso quali procedure è stato eventualmente conferito l'incarico. (5-02090)

VIANELLO. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Per sapere - premesso che:

il Comune di Venezia avrebbe chiesto, in questi giorni, al Magistrato alle Acque di sperimentare entro l'anno interventi che aumentino i fenomeni dissipativi alle bocche di porto, contribuendo a diminuire così i picchi di marea, in particolare: « Si fa riferimento alla riduzione con materiali sperimentali e rimovibili delle sezioni alle bocche e all'innalzamento dei fondali di natura morbida di circa 3 metri per ciascuna bocca, quindi senza pregiudicare l'attività portuale e senza interferire turbare minimamente le altre attività autorizzate dalla delibera del 3 aprile del 2003 »;

l'accoglimento di questa proposta comporterebbe la riduzione della bocca del Lido da 12 a 9 metri, quella di Malamocco da 15 a 12 metri, quella di Chioggia da 10 a 7 metri;

la proposta del comune di Venezia fa parte degli 11 punti irrinunciabili, alla cui realizzazione lo stesso comune ha subordinato il proprio assenso al « Sistema MOSE » secondo quanto previsto dalla già citata delibera del 3 aprile del 2003 approvata dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge n. 798 del 1984 -:

se il signor Ministro sia stato messo a conoscenza dal Magistrato alle Acque

della richiesta del comune di Venezia e se intenda adottare le opportune iniziative affinché sia rispettata la delibera approvata dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge n. 798 il 3 aprile del 2003. (5-02091)

MAZZUCA POGGIOLINI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la « mutualità cooperativa » ha il significato non equivoco della libera collaborazione di più persone per il raggiungimento di un fine comune attraverso lo scambievole aiuto che assicuri parità di diritti e di doveri;

la cooperativa di abitazione si differenzia dalle società cooperative operanti in altri settori, ed infatti le agevolazioni e la disciplina sono previste dal regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni, recante « Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica »;

le cooperative « erariali » disciplinate dal testo unico destinano le agevolazioni allo scopo di aggregare i soci e le risorse, tanto che tali agevolazioni coprono integralmente il costo dell'intervento;

lo scopo mutualistico proprio della cooperativa edilizia, a contributo erariale, si estrinseca con la mutualità pura, caratterizzata dall'assenza di qualsiasi scopo di lucro;

attraverso la giurisprudenza, è acquisita la certezza che le cooperative agevolate non sono soggette alla disciplina prevista per le cooperative erariali;

l'Istituto autonomo per le case popolari, in base alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, vigila e controlla, per conto dello Stato, sugli atti compiuti dalla cooperativa, unicamente per verificare che i costi e l'esecuzione dei lavori siano conformi ai massimali regionali, di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1994, n. 194, e rientrino nella tipologia di edilizia economica e popolare, di cui alla convenzione/

concessione del diritto di superficie, prevista dall'articolo 35 della citata legge n. 865 del 1971, che prevede le caratteristiche costruttive e tipologiche dell'edificio ed il quadro economico vistato dall'ufficio tecnico del comune;

in una lettera del Ministero dei lavori pubblici, direzione edilizia statale, del 12 giugno 1995, protocollo n. 1754, a firma del direttore generale, si legge: « comunque va osservato che le costruzioni ammesse al contributo statale debbono intendersi equiparate alle opere eseguite in conto dello Stato — tanto è vero che le cooperative edilizie interessate sono tenute ad uniformarsi, per la contabilità dei lavori, alle norme del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 — »;

come si legge a pagina 36 del libro dedicato a questo argomento da Nicola Centofanti, editore Pirola, la convenzione edilizia deve indicare obbligatoriamente le caratteristiche tipologiche degli edifici da realizzare, i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione, distinguendo, per quanto attiene alla tipologia edilizia, le opere realizzate con contributo dello Stato da quelle prive di finanziamento;

sempre secondo il Centofanti, per le prime dovranno essere adottati obbligatoriamente gli *standard* edilizi fissati dalle leggi di finanziamento, mentre per le altre è ipotizzabile una maggiore discrezionalità del comune, sempre considerando comunque che le finalità del piano di zona impongono, se non altro, le stesse tipologie edilizie anche ad interventi non a contributo, proprio al fine di realizzare quel particolare tipo di abitazione a costi ridotti che è il vero scopo delle cooperative edilizie;

la convenzione sottoscritta dalla cooperativa edilizia « Fauro primo » di Roma, come redatta dal notaio, ai fini della concessione del diritto di superficie su aree comprese nel piano di zona, all'articolo 1, titolato « Presupposti e contenuti

della convenzione », recita: « Il comune di Roma, in persona come sopra, concede il diritto di superficie sul terreno stesso alla "Fauro primo" società cooperativa a responsabilità limitata che, come sopra rappresentata, accetta per la realizzazione del programma costruttivo di edilizia economica e popolare previsto dal progetto urbanistico della zona, alle condizioni di legge nello stesso richiamate e meglio descritte nel documento di cui al punto 5 del presente articolo »;

una sentenza del Consiglio di Stato, datata 27 marzo 1995, relativa ai ricorsi in appello proposti dal comune di Roma, in sede giurisdizionale, sezione quarta recita:

« quanto alla natura e finalità di un piano di edilizia economica e popolare, esse consistono nella costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, ex articolo 1 della legge n. 167 del 1962, cioè nel fornire case di tipo economico-popolare, a costo basso o, comunque, contenuto rispetto ai normali prezzi di mercato, per soddisfare le esigenze dei ceti più deboli »;

questa finalità esclusivamente sociale dell'intervento mediante piano di edilizia economica e popolare costituisce « i motivi di interesse generale, di cui all'articolo 42, terzo comma, della Costituzione, che giustificano l'espropriazione delle aree all'uopo necessarie » dice ancora il Centofanti nella monografia citata;

l'istituto autonomo per le case popolari (IACP) della provincia di Roma, in un verbale inviato alla cooperativa edilizia « Fauro primo » di Roma, relativo ad una riunione della commissione tecnica di cui all'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, richiama detta cooperativa alle responsabilità di ordine tecnico e amministrativo che, ai sensi dell'articolo 58 della medesima legge n. 865 del 1971, le competono quale stazione appaltante dei lavori di costruzione dell'edificio di cui trattasi, anche per quanto concerne le soluzioni che verranno adottate nel corso dei lavori stessi e per l'esatta misurazione e contabilizzazione delle opere eseguite;

si raccomanda inoltre alla cooperativa edilizia « Fauro primo » di Roma di porre nella conduzione dell'appalto la massima diligenza al fine di realizzare ogni possibile economia e, comunque, di contenere la spesa entro le previsioni approvate, con l'intesa che non verranno in alcun modo prese in esame eventuali perizie suppletive o di variante concernenti lavori prevedibili all'atto della progettazione e non effettivamente indispensabili per la funzionalità e l'agibilità dell'edificio;

detta commissione tecnica presso l'IACP ricorda infine alla cooperativa « Fauro primo » di Roma che non verranno ammesse dagli uffici competenti modifiche alle prescrizioni contrattuali relative alle opere in elevazione a *forfait*, né variazioni planimetriche o volumetriche al progetto approvato, che non siano state debitamente autorizzate dal comune e che non rispettino le norme sull'edilizia economica sovvenzionata;

la commissione tecnica dispone che, prima della pubblicazione dell'avviso di gara, la cooperativa « Fauro primo » di Roma dovrà provvedere a predisporre gli elaborati esecutivi progettuali e i particolari costruttivi necessari ad individuare esattamente le caratteristiche del costruendo edificio, il tutto in conformità alle prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto;

a tal proposito la commissione tecnica dell'IACP avvertiva nuovamente la cooperativa « Fauro primo » di Roma che, ai sensi di quanto esplicitamente specificato nella circolare ministeriale n. 11191 del 31 agosto 1977, in sede di verifica ed esame di eventuali perizie suppletive o di variante, sarebbe stato accertato se le opere oggetto delle perizie potevano essere previste, come qualità, quantità e costo, all'atto della progettazione, ed in caso affermativo le relative perizie sarebbero state tassativamente respinte;

in tal senso il direttore dei lavori deve rilasciare dichiarazione all'ente finanziatore, che nel caso della cooperativa « Fauro primo » di Roma era l'INPDAP,

che « gli edifici sono stati eseguiti secondo le concessioni edilizie e conformemente agli elaborati progettuali »;

quanto sopra per evitare come spesso accade che le cosiddette « migliorie consentite » in realtà si concretizzino in semplici miglioramenti dei materiali che sicuramente comporterebbero spese gravose non necessarie, dovendosi in sostanza non far consistere le migliorie in miglioramento dei materiali;

nel caso della cooperativa edilizia « Fauro primo » di Roma c'è stato un quadro economico approvato dall'Istituto autonomo delle case popolari di lire 3.729.047.411, cui è seguita una prima perizia suppletiva e di variante che ha elevato l'importo a lire 6.694.517.395, di cui lire 5.612.679.136 a contributo e lire 1.081.838.259 a carico dei soci;

in tal modo ciascun socio della cooperativa edilizia « Fauro primo » di Roma ha preventivato una spesa di lire 169.502.155 per ottenere un alloggio di edilizia economica e popolare, mentre poi si è visto lievitare il prezzo a lire 304.287.154, cui far fronte con un finanziamento concesso dall'INPDAP di sole lire 199.954.545, mentre veniva richiesto un ulteriore pagamento a ciascun socio di lire 100.201.011, per un totale complessivo di lire 423.852.737, somma che si avvicina al triplo di quella inizialmente prevista nel quadro economico approvato dall'Istituto autonomo delle case popolari;

la somma che si viene quindi a configurare quale costo di un appartamento di edilizia cooperativa, di tipo economico e popolare, non rientra, con tutta evidenza, tra le modalità previste per la realizzazione di edifici sull'area di un piano di edilizia economica e popolare concessa in diritto di superficie, *ex* articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sia per l'aumento dei costi che per la sproporzione economica esistente tra gli elaborati progettuali esecutivi approvati inizialmente e le effettive realizzazioni eseguite;

in tale circostanza alcuni soci della cooperativa, i signori Umberto e Giovanni

Battista De Cicco, domiciliati in Roma, via Antonio Giuffrè 30, sono stati esclusi dalla cooperativa edilizia « Fauro primo » per motivazioni connesse all'aumento dei costi raggiunti dai lavori;

in data 21 gennaio 2003 la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica del Lazio, con decisione depositata in data 29 gennaio 2003, dichiarava il non luogo a provvedere, per carenza di potere, sul ricorso presentato da Umberto e Giovanni Battista De Cicco, con il quale essi impugnavano la delibera di esclusione dalla qualità di soci approvata dal consiglio di amministrazione della cooperativa « Fauro primo » di Roma;

in data 3 febbraio 2003, protocollo n. 2250, il direttore generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, comunicava agli interessati che la Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, nella seduta del 21 ottobre 2002, aveva ritenuto che, dall'esame degli atti, non sussistessero irregolarità gestionali da giustificare lo scioglimento degli organi sociali della cooperativa, né la conseguente adozione di un provvedimento di commissariamento;

copia di quest'ultima lettera veniva trasmessa in pari data, cioè 3 febbraio 2003, alla Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, avendo la Commissione centrale di vigilanza, nel proprio parere, ritenuto che prima di intraprendere qualsiasi tipo di azione fosse rilevante attendere l'esito del ricorso presso di essa presentato dai signori Umberto e Giovanni Battista De Cicco;

risulta evidente dagli atti citati che la Commissione centrale rinviava in data 3 febbraio alle decisioni della Commissione regionale il prosieguo dell'esame della vicenda, senza sapere che in data 21 gennaio la Commissione regionale medesima aveva dichiarato la propria incapacità a giudicare per carenza di potere —:

se il ministro interrogato, in considerazione della crescita dei costi economici gravanti sui soci della cooperativa edilizia « Fauro primo » di Roma, i quali, secondo l'interrogante, non appaiono motivati, né sembrano conformi alle prescrizioni di legge in tema di edilizia economica e popolare, voglia promuovere ogni iniziativa di propria competenza per accertare in via amministrativa la causa di quanto accaduto;

se non si ritenga opportuno chiarire anche i motivi del rimbalzo di competenze tra la Commissione centrale e la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, anche in ragione delle disfunzioni temporali nelle decisioni adottate, mediante le quali non si riesce a giungere ad una pronuncia nel merito di un fatto sostanzialmente evidente, quale l'espulsione da una cooperativa edilizia di soci i quali non hanno seguito lo scriteriato lievitare dei prezzi di realizzazione degli alloggi della « Fauro primo » di Roma. (5-02094)

Interrogazioni a risposta scritta:

JANNONE. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'aeroporto « Leonardo da Vinci » di Fiumicino riveste un ruolo di fondamentale importanza nell'ambito del traffico europeo, continentale e mondiale;

sussistono da mesi lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione che non consentono l'utilizzo di una tra le principali piste di decollo e di atterraggio dello scalo;

tali lavori causano gravi ritardi nell'ordinaria sequenza dei voli con serie ripercussioni in tema di efficienza operativa, di sicurezza, di qualità del servizio reso all'utenza e di inquinamento acustico ed ambientale —:

quali misure siano allo studio per verificare la congruità dei tempi di realizzazione dei lavori programmati e quali misure il Ministro intenda intraprendere affinché sia ripristinata la qualità del servizio reso ai passeggeri nonché per garantire *standard* di sicurezza accettabili per l'utenza e gli operatori. (4-06573)

LUCCHESI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

pur troppo si assiste su tutta la rete autostradale (raccapricciante quanto capita sul Raccordo anulare di Roma) che camion e tir a grande velocità, a volte anche senza inserire la freccia, si superano tra loro o superano altre autovetture;

l'assenza assoluta di vigilanza di queste arterie, permette che si verifichino questi episodi, che sono causa di incidenti stradali;

appare quindi utile porre dei divieti di sorpasso, pena il ritiro della patente;

sarebbe utile anche la presenza della polizia stradale;

occorre scoraggiare i molti che sulle strade ed autostrade fanno quel che vogliono;

basti pensare che la strada pontina è il terrore degli automobilisti corretti, i camion fanno quel che vogliono ed è raccapricciante quel che avviene tutti i giorni —:

se non ritengano necessario ed urgente assumere iniziative normative affinché in tutte le strade a scorrimento veloce e le autostrade a due corsie sia severamente vietato a camion e tir di superare le autovetture o altri veicoli. (4-06583)